Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 17 febbraio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 39 DEL 17 FEBBRAIO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1942-XX. — **Istituto di San Paolo di Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte nei giorni 2 e 3 febbraio 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, in Trento:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 9 febbraio 1942-XX. — **Istituto italiano di credito fondiario, soc. an. in Roma:** Elenco delle cartelle sorteggiate il 3, 4 e 5 febbraio 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Cartelle fondiarie sorteggiate nella 148ª estrazione dei giorni 2, 3 e 4 febbraio 1942-XX.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1614.

Sospensione, per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle norme relative alle « vacanze necessarie » riguardanti gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per tutta la durata dell'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra è sospesa l'applicazione del 1° comma dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493.

Per il periodo di tempo previsto dal precedente comma non si farà luogo, in conseguenza, alla sostituzione annuale delle tabelle da 9 a 15, annesse al citato testo unico, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040, e modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 dicembre 1941-XX, n. 1615.

Modificazioni alle norme vigenti per la concessione di premi demografici ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il punto 5 dell'art. 2 del decreto del Capo del Governo 7 marzo 1936-XIV, richiamato dall'art. 2 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, è sostituito dal seguente:

« Personale avventizio, compreso quello diurnista, giornaliero, cottimista e simili, addetto a servizi di carattere continuativo, che sia stato assunto da oltre sei mesi e sia retribuito mensilmente (equiparato, per la misura del premio di nuzialità, al personale salariato o assimilato se subalterno, e a quello di gruppo C in tutti gli altri casi) ».

Art. 2.

L'art. 5 del citato decreto del Capo del Governo è sostituito dal seguente:

« I figli nati morti e quelli che risultino deceduti entro i cinque giorni dalla nascita non danno titolo per la concessione del premio, nè sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi ».

Art. 3.

All'art. 3 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, è aggiunto il seguente comma:

« Il beneficio del premio demografico si perde se la relativa domanda non sia stata presentata all'Amministrazione dalla quale l'interessato dipende, entro un anno dalla data del matrimonio o dalla nascita del figlio. Tuttavia la domanda per la concessione del premio demografico potrà essere inoltrata, fino a un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, nei confronti dei dipendenti statali che risultino dispersi, prigionieri o internati o che comunque si trovino, per effetto della guerra, nella impossibilità di presentare la domanda stessa nel termine di cui al precedente comma ».

Art. 4.

Le ulteriori norme per la concessione e la erogazione dei premi di nuzialità e natalità di cui al menzionato R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, e successive modificazioni, saranno stabilite con Regi decreti, a' termini dell'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tranne per la disposizione di cui all'art. 3, che avrà vigore dopo tre mesi dalla data predetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 gennaio 1942-XX, n. 30.

Provvedimenti finanziari per il comune di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I resti di capitale al 1° gennaio 1941-XIX, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Bari, saranno trasformati in nuovi prestiti al 5,80 per cento ammortizzabili in 50 anni dalla data suindicata.

In considerazione dei saggi d'interesse dei mutui da trasformare e tenuto conto del residuo periodo di ammortamento dei mutui stessi, l'annualità verrà ridotta, per i primi 10 anni, di una quota corrispondente agli interessi dell'1,6597 per cento.

Per le operazioni assistite da contributo statale, questo resterà invariato nell'importo e nella durata, ed i nuovi mutui riguarderanno solo la quota a carico dell'Ente mutuatario.

Art. 2.

Gli atti relativi alle operazioni di cui all'articolo precedente, per il raggiungimento dei fini previsti nella presente legge, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari, eccetto quella generale sull'entrata.

Ove peraltro occorra la registrazione di tali atti, essa è soggetta alla imposta fissa di registro ed ipotecaria di L. 20 per ciascuna formalità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 gennaio 1942-XX, n. 31.

Agevolazioni fiscali per le attrezzature tecniche di ammasso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli atti di trasferimento di aree e di fabbricati aventi per fine l'esecuzione, da parte degli Enti economici dell'agricoltura, delle attrezzature tecniche di ammasso che beneficiano della sovvenzione statale di cui alla legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1140, sono soggetti alla imposta fissa di registro di lire 20 ed a quella di trascrizione ipotecaria di lire 20, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella *D*, allegata al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272.

Gli onorari dei notai per gli atti indicati nella presente legge sono ridotti alla metà.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 gennaio 1942-XX, n. 32.

Proroga del termine stabilito dal R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVI, n. 1925, per la concessione e l'utilizzazione di mutui di favore per la bonifica obbligatoria delle tenute incluse nel comprensorio del Consorzio di bonifica di Ostia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1925, per la concessione e l'utilizzazione dei mutui, previsti dalle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano, per la esecuzione delle opere obbligatorie di bonifica di competenza privata nelle tenute incluse nel comprensorio del Consorzio di bonifica di Ostia, è prorogato al 31 dicembre 1943-XXII.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 33.

Autorizzazione della spesa di lire 50.000.000 per la esecuzione di opere pubbliche nei comuni di Arsia e Carbonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per opere stradali, edilizie ed igieniche determinate da esigenze di carattere pubblico, intraprese o da eseguirsi a cura dell'Azienda Carboni Italiani nel comune di Arsia (Pozzo Littorio) per lire 10.000.000 e nel comune di Carbonia per lire 40.000.000.

La somma predetta verrà inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sarà ripartita come segue:

Esercizio 1942-43 . . . . . . L. 15.000.000
» 1943-44 . . . . . . » 20.000.000
» 1944-45 . . . . . . » 15.000.000

Art. 2.

Con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze sarà approvato l'elenco delle opere pubbliche di cui all'articolo precedente.

Le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali saranno trasferite a titolo gratuito alle Amministrazioni stesse col vincolo della destinazione perpetua ad uso di pubblica utilità.

Art. 3.

Le norme per il trasferimento delle opere di cui ai precedenti articoli per l'approvazione dei progetti ed i collaudi dei lavori, per il rimborso delle somme anticipate ed i pagamenti delle opere che verranno eseguite, saranno determinate con apposite convenzioni da stipularsi con l'Azienda Carboni Italiani e da approvare con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto agli occorrenti stanziamenti negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Agli stanziamenti della spesa autorizzata si applicheranno le disposizioni della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, recante provvedimenti per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 34.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 8 ottobre 1941-XIX, n. 1158, concernente agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti per commesse di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 ottobre 1941-XIX, n. 1158, concernente agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti per commesse di guerra, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, i comma 2° e 3° sono sostituiti con i seguenti:

« Alla imposta fissa di registro di lire 20 sono altresì soggette le cessioni dei crediti previsti nel 1° comma, anche quando siano direttamente effettuate dalle aziende di credito cessionarie a favore dell'Ente finanziamenti industriali o del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, nonchè le cessioni dei crediti stessi dall'Ente anzidetto al Consorzio.

Alla stessa imposta fissa di registro sono soggetti gli atti con i quali le ditte assuntrici cedono in tutto o in parte le somme loro dovute dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali o dall'Ente finanziamenti industriali ai sensi degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, alle aziende di credito a favore delle quali sia stata in precedenza effettuata con atti registrati la cessione pro-solvendo o pro-soluto dei crediti verso le Amministrazioni militari, oppure la costituzione in pegno dei crediti medesimi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 35.

Aumento alla tariffa dell'imposta sui cani di lusso di cui all'art. 132 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'articolo 132 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1, lettera *o*) del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 20, è sostituito, a datare dal 1° gennaio 1942-XX, dal seguente:

« L'imposta è applicata in base alla seguente tariffa:

lire 300 per i cani appartenenti alla prima categoria;

lire 50 per quelli appartenenti alla seconda categoria;

lire 15 per quelli appartenenti alla terza categoria.

« All'imposta di cui al precedente comma è da aggiungere per ogni cane, indipendemente dalla categoria alla quale esso appartiene, il costo della piastrina prescritta dal successivo art. 136.

« L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sui cani si effettua anche per i possessori o detentori dei cani esenti, limitatamente all'importo del costo della piastrina, da riscuotersi in unica rata ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 36.

Deferimento alla Reale Accademia d'Italia dell'alta vigilanza su tutti i monumenti, gli edifici e le località che abbiano riferimento con la vita dei grandi italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' deferita alla Reale Accademia d'Italia l'alta vigilanza su tutti i monumenti, edifici e località che abbiano riferimento con la vita dei grandi italiani.

Art. 2.

Quando la cura e la custodia di tali monumenti, edifici e località sia affidata a speciali istituti, la Reale Accademia d'Italia eserciterà la sua alta vigilanza per il tramite degli istituti medesimi.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare agli statuti degl'istituti di cui all'articolo precedente quelle modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla presente legge.

Art. 4.

Al termine di ogni anno fascista una Commissione di quattro accademici d'Italia nominata dal Presidente per la durata di un triennio redigerà una relazione sullo stato dei monumenti, edifici, località di cui alla presente legge e sui provvedimenti adottati, relazione che sarà approvata dal Presidente della Reale Accademia d'Italia e da questi trasmessa al Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 37.

Iscrizione del personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo di previdenza istituito a favore del personale dei ruoli provinciali addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione dal R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 260.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 260, è sostituito dal seguente:

« E' istituito un Fondo di previdenza a favore del personale dei ruoli provinciali addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione e del personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette ».

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di determinare, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2 del Regio decreto-legge precitato, i proventi che dovranno affluire al Fondo, in dipendenza della iscrizione in esso anche del personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 38.

Proroga fino alla cessazione dello stato di guerra della facoltà conferita al Ministro per le finanze con l'art. 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872, di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà conferita al Ministro per le finanze con l'art. 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872, e poi prorogata con la legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 29, di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero è ulteriormente prorogata fino alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 39.

Istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nuova tabella organica dei funzionari di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere all'inquadramento, alla istruzione ed alla disciplina degli agenti di pubblica sicurezza è istituito, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, il ruolo degli ufficiali (gruppo A).

Tale ruolo è costituito come appresso:

Grado		
5°	Maggiore generale ispettore	1
6°	Colonnello	4
7°	Tenente colonnello	16
8°	Maggiore	24
9°	Capitano	90
10° e 11°	Tenente e sottotenente	170
	Totale	305
10° e 11°	Maestro direttore della banda	1

Art. 2.

Gli ufficiali indicati nell'articolo precedente sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dai prefetti e dai questori.

Gli ufficiali stessi sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione.

Art. 3.

Ai predetti ufficiali spetta il trattamento economico continuativo ed eventuale assegnato ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri Reali. Sono del pari ad essi applicabili le disposizioni riguardanti il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 4.

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere collocati a riposo, su domanda, quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo ed abbiano raggiunto rispettivamente i seguenti limiti di età:

Maggiore generale ispettore	anni 58
Colonnello	» 55
Tenente colonnello	» 52
Maggiore	» 50
Capitano, tenente e sottotenente	» 48

Cessano dal servizio di autorità quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di età:

Maggiore generale ispettore	anni 62
Colonnello	» 60
Tenente colonnello	» 58
Maggiore	» 56
Capitano	» 54
Tenente e sottotenente	» 50

Art. 5.

La promozione al grado di maggiore generale ispettore viene conferita a scelta tra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione di avanzamento che sarà nominata annualmente con decreto del Ministro per l'interno, presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, e composta dal capo della Polizia, dal prefetto in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore generale dei servizi antincendi, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal questore di Roma e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia.

Art. 6.

Le promozioni al grado di colonnello e tenente colonnello vengono conferite a scelta agli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione di avanzamento presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta dal capo della Polizia, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore generale dei servizi antincendi, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal generale ispettore del Corpo, dal questore di Roma e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia.

Le promozioni al grado di maggiore sono conferite in seguito ad esame di idoneità da effettuarsi in base al programma e con le modalità che verranno stabilite col Regio decreto di cui al successivo art. 21. A tale esame potranno partecipare i capitani che abbiano compiuto almeno cinque anni di permanenza nel grado e conseguito nell'ultimo biennio classifiche non inferiori a quella di buono con tre o distinto e siano, dalla commissione di avanzamento di cui al presente articolo, ritenuti meritevoli di parteciparvi.

Le promozioni a capitano e tenente vengono conferite per anzianità e merito, su conforme parere della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, agli ufficiali del grado inferiore che abbiano compiuto rispettivamente cinque anni e due anni nei gradi di tenente e sottotenente.

Le funzioni di segretario della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, e di quella di cui all'art. 5, sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno o da un ufficiale del Corpo, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 7.

Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti è riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni, siano in possesso del diploma di licenza di un istituto dell'ordine superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo.

Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di due anni al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo, saranno portati in aumento di quelli di cui al comma *b*) dell'articolo seguente.

Art. 8.

I rimanenti posti di cui al 1° comma dell'art. 7 verranno conferiti:

a) per un terzo, nel grado di tenente, mediante pubblico concorso per titoli al quale potranno partecipare, previo nulla osta della rispettiva Amministrazione, i

tenenti in servizio permanente effettivo di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del Regio Corpo di polizia dell'Africa italiana;

b) per due terzi, nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per titoli al quale potranno partecipare gli ufficiali di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio da ufficiale di almeno sei mesi e siano in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze sociali.

Il limite di età per partecipare a tali concorsi è di anni 28.

I vincitori di tali concorsi saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione della durata di mesi tre, al termine del quale, se riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina ad effettivo.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del comma a) saranno portati in aumento di quelli di cui al comma b) del presente articolo.

Art. 9.

Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza vengono effettuate con decreto Reale.

Art. 10.

Al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza stabilito con R. decreto 6 dicembre 1940-XIX, n. 1639, e con legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 61, è sostituito il seguente:

Grado			
5°	Questori di 1ª classe	N.	60
6°	Questori di 2ª classe	»	80
7°	Vice questori	»	97
7°	Commissari capi di pubblica sicurezza	»	243
8°	Commissari di pubblica sicurezza	»	400
9°	Commissari aggiunti di pubblica sicurezza	»	490
10°	Vice commissari di pubblica sicurezza	»	508
11°	Vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza		
	Totale . . .	N.	1878

Art. 11.

Il maestro direttore della banda consegue l'avanzamento al grado di tenente al compimento del periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado stesso.

Il maestro direttore della banda nel grado di tenente continuerà a percepire gli assegni ed indennità che avrebbe percepito nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.

Il limite di età per il collocamento a riposo del maestro direttore della banda è stabilito in anni 60, con facoltà dell'Amministrazione di trattenere ulteriormente in servizio l'ufficiale stesso fino al 65° anno di età con provvedimento da rinnovarsi di anno in anno, semprechè risulti accertata la sua piena idoneità fisica e professionale.

Norme transitorie e finali.

Art. 12.

Nella prima attuazione della presente legge potranno conseguire la nomina nei vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, mediante concorso interno per titoli e giusta graduatoria di merito da compilarsi da apposita commissione, i funzionari di pubblica sicurezza del grado corrispondente che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, siano incaricati delle funzioni di ufficiale o che abbiano esercitate tali funzioni per almeno un biennio.

Per partecipare a tale concorso essi dovranno inoltrare entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Ministero dell'interno.

Art. 13.

I posti che risulteranno vacanti dopo effettuate le nomine di cui all'art. 12, escluso quello di maggior generale ispettore, potranno essere conferiti mediante pubblici concorsi per titoli, da bandire entro il limite di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed ai quali potranno partecipare:

a) i funzionari di pubblica sicurezza del grado corrispondente che siano ufficiali di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

b) gli ufficiali in servizio permanentte effettivo di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del Regio Corpo di polizia dell'Africa italiana che rivestano grado corrispondente a quello cui concorrono.

Potranno partecipare ai predetti concorsi anche gli ufficiali in posizioni speciali e nella riserva, purchè abbiano rivestito detto grado nel servizio permanente effettivo.

Gli aspiranti di cui alla lettera b) del presente articolo dovranno dimostrare di aver conseguito nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a quella di buono con tre o di distinto e dovranno ottenere, per essere ammessi al concorso, il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 14.

Tanto i funzionari di cui all'art. 12, quanto i funzionari e gli ufficiali di cui all'art. 13 potranno concorrere per il conferimento del grado immediatamente superiore, escluso quello di maggior generale ispettore, qualora abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nel grado rivestito. Detto termine va riferito:

a) per gli aspiranti di cui all'art. 12, alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per gli aspiranti di cui all'art. 13, alla data del bando di concorso.

Per gli ufficiali in posizioni speciali e nella riserva il triennio di anzianità va riferito al grado rivestito in servizio permanente effettivo.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice del concorso interno di cui all'art. 12 e dei concorsi pubblici di cui all'art. 13 sarà presieduta dal capo della Polizia e composta da un prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal direttore capo della divisione personale di pubblica sicurezza e dal direttore capo della divisione Forze armate di Polizia.

Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice di cui al presente articolo sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 16.

Il maggiore generale ispettore sarà nominato a scelta tra coloro che abbiano conseguito, a norma dei precedenti articoli 12, 13 e 14, la nomina a colonnello del Corpo e che abbiano almeno tre anni di anzianità di grado complessivamente nel Corpo stesso e in quelli di provenienza, ovvero almeno dieci anni di servizio ininterrotto con funzioni di ufficiale nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Il giudizio sulla nomina del maggior generale ispettore è deferito alla commissione di avanzamento di cui all'art. 5.

Art. 17.

Tanto gli ufficiali nominati in applicazione delle norme di cui all'art. 12, quanto quelli nominati in applicazione delle norme di cui agli articoli 13 e 14, saranno collocati nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza secondo le risultanze di una unica graduatoria di merito da compilarsi in base alla votazione conseguita nei singoli concorsi da ciascuno di essi.

A parità di merito, precederanno quelli che siano già in servizio nel Corpo con le funzioni di ufficiale.

Art. 18.

I funzionari di pubblica sicurezza attualmente investiti delle funzioni di ufficiale del Corpo che non effettueranno a norma dei precedenti articoli il passaggio nel nuovo ruolo degli ufficiali, potranno essere comandati a continuare, in via provvisoria, a prestar servizio nel Corpo con dette funzioni fino a quando non saranno coperti i posti di organico.

Art. 19.

Fino a tutto il secondo anno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza di cui al precedente art. 10 è da considerarsi aumentato di sei posti nel grado di questore di 1ª classe e di venti posti nel grado di commissario capo.

I suindicati posti saranno soppressi gradualmente, in ragione di un posto per ogni due vacanze che si verificheranno in ciascuno degli anzidetti gradi, successivamente allo scadere del suddetto termine.

Art. 20.

Il Ministero dell'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, è autorizzato a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a mezzo di pubblici concorsi.

Art. 21.

Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno, di intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra, verranno stabilite le norme per disciplinare le varie forme di cessazione dal servizio oltre quelle previste dal precedente art. 4, nonchè le norme per l'effettuazione dei concorsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, per lo svolgimento dei corsi di istruzione, per l'avanzamento, per la disciplina, per l'impiego in servizio degli ufficiali, per l'uso della uniforme; e saranno adottate tutte le altre disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Art. 22.

Tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge sono abrogate.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 gennaio 1942-XX.

Mobilitazione civile della Società Italcable con sede a Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero della marina;

Decreta:

La Società Italcable con sede in Roma è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(643)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1942-XX.
Temporanea importazione di zucchero per la trasformazione in alcole.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 17 gennaio 1942-XX, dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1 comma secondo, del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209;

Determina:

Art. 1.

E' consentita la temporanea importazione di zucchero per la trasformazione in alcole da impiegare nella fabbricazione di sostanze alcooliche destinate alla esportazione.

Art. 2.

La concessione sarà valevole per sei mesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

(650)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1942-XX.
Esame di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1401;

Visti gli articoli 6 ed 8 della citata legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visti gli articoli 13 e 15 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1939-XVIII, che dettano le norme e stabiliscono la composizione delle Commissioni per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette;

Visto l'articolo unico del decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, n. 7600, che in sostituzione dell'art. 14 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, stabilisce il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame per conseguire l'idoneità alle funzioni di esattore.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto coloro che siano forniti di diploma di scuola media superiore.

Sono ammessi i titoli di studio equipollenti rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame, scritte su carta da bollo da L. 6, e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette, Div. IV), oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate, o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette, Div. IV) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato;

3) certificato in carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati da rilasciarsi dal podestà o dai podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. I certificati devono essere legalizzati dal prefetto;

6) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o

di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato dalla competente autorità militare;

7) titolo originale di studio. E' ammessa la copia di esso autenticata da Regio notaio, la cui firma dovrà essere debitamente legalizzata;

8) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione al P.N.F. o al G.U.F. o alla G.I.L. rilasciato a norma del regolamento del P.N.F. e dei regolamenti dei G.U.F. e della G.I.L.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra, o pei minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII ed all'estero, in servizio non isolato, dal 15 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. dovranno dimostrare, con apposito certificato, di aver presentato la domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora conseguiranno la idoneità, potranno essere iscritti all'albo sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.;

9) fotografia di epoca recente del candidato, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma, dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio. La firma del pubblico ufficiale deve essere debitamente legalizzata.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 ed 8 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Gli aspiranti che si trovano alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di esame.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza, od alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad esami indetti da altre Amministrazioni.

L'ammissione all'esame può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Gli esami, giusta l'art. 14 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, sostituito dall'articolo unico del decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, numero 7600, consteranno di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali i candidati avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principî fondamentali della riscossione, leggi, regolamento, capitoli normali, tabelle dei compensi, istruzioni e norme sulle quote indebite, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi), sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizi di tesoreria,

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a)* e *b)* con riferimento ai programmi vigenti per gli Istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile, nozioni di diritto commerciale, elementi di diritto corporativo;

b) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario del Regno con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali, ai contributi sindacali e ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili ed immobili ed ai procedimenti speciali, elementi di diritto penale limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni da stabilirsi con susseguente decreto Ministeriale e si svolgeranno in Roma nei locali che saranno all'uopo designati. Si fa riserva di stabilire altre sedi di esame, secondo il numero delle domande.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che conseguiranno l'idoneità alle funzioni di esattore sarà approvato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, di cui all'art. 15, lettera *a)* del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, è così formata:

Buoncristiano cav. di gr. cr. dott. Gaetano, direttore generale delle imposte dirette, presidente;

Vienna comm. Altidoro Stefano, direttore capo divisione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Bellieni cav. uff. dott. Lodovico, capo sezione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Todde cav. uff. dott. Ernesto, capo sezione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Guzzardi comm. rag. Francesco, rappresentante della Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, membro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal primo segretario Guarino dott. Ariberto.

Art. 12.

Agli esami di cui al presente decreto sono applicabili le norme previste dagli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(653)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1942-XX.
Esame di idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 6 e 8 della citata legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visti gli articoli 13 e 15 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1939-XVIII, che dettano le norme e stabiliscono la composizione delle Commissioni per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette;

Visto l'articolo unico del decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, n. 7600, che in sostituzione dell'art. 14 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, stabilisce il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto l'esame per conseguire l'idoneità alle funzioni di collettore.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame coloro che siano forniti di diploma di scuola media superiore.

Sono ammessi i titoli di studio equipollenti rilasciati da scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 90 giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate, o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato;

3) certificato in carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati da rilasciarsi dal podestà o dai podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. I certificati devono essere legalizzati dal Prefetto;

6) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato dalla competente autorità militare;

7) titolo originale di studio. E' ammessa la copia di esso autenticata dal Regio notaio, la cui firma dovrà essere debitamente legalizzata;

8) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione al P.N.F. o al G.U.F. o alla G.I.L., rilasciato a norma del regolamento del P.N.F. e del regolamenti dei G.U.F. e della G.I.L.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra, o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII ed all'estero, in servizio non isolato, dal 15 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. dovranno dimostrare, con apposito certificato, di aver presentato la domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora conseguiranno la idoneità, potranno essere iscritti all'albo sempre quando dimostrino di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F.;

9) fotografia di epoca recente del candidato, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà, o da un notaio. La firma del pubblico ufficiale deve essere debitamente legalizzata.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 ed 8 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati, o vidimati dal Governatore di Roma.

Gli aspiranti che si trovano alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5 e 6, un cer-

tificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverrano o saranno presentate, alle Intendenze di finanza, od alla Direzione generale delle imposte dirette, dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad esami indetti da altre amministrazioni.

L'ammissione all'esame può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Gli esami, giusta l'art. 14 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, sostituito dall'articolo unico del decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, n. 7600, consteranno di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali i candidati avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, leggi, regolamento, capitoli normali, tabelle dei compensi, istruzioni e norme sulle quote indebite, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi), nonchè sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere a) e b) con riferimento ai programmi vigenti per gli Istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile, nozioni di diritto commerciale, elementi di diritto corporativo;

b) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario del Regno con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali, ai contributi sindacali ed ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili ed immobili ed ai procedimenti speciali ed elementi di diritto penale limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 8.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto e avranno luogo in Roma, nei locali che saranno all'uopo designati. Si fa riserva di stabilire altre sedi di esami secondo il numero delle domande.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che conseguiranno l'idoneità alle funzioni di collettore sarà approvato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 15, lettera b) del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, è così formata:

Buoncristiano cav. di gr. cr. dott. Gaetano, direttore generale delle imposte dirette, presidente;

Vienna comm. Altidoro Stefano, direttore capo divisione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Spinelli cav. uff. dott. Pasquale, capo sezione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Ghibaudo Boeri cav. uff. dott. Giacomo, capo sezione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Casiccia avv. Francesco, rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte di consumo, membro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal primo segretario Sodaro dott. Antonino.

Art. 12.

Agli esami di cui al presente decreto sono applicabili le norme previste dagli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1942-XX

(654) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 4 febbraio 1942-XX.

Approvazione dell'acquisto, da parte della G.I.L., di un appezzamento di terreno, sito in Bolzano.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per attrezzare convenientemente la Scuola della G.I.L. di specializzazione militare di Bolzano era necessario acquistare dai fratelli Lang Riccardo, dott. Corrado e Frida fu Francesco un appezzamento di terreno incolto della superficie di mq. 1089 formante la particella fondiaria 2180/1 della partita tavolare 332/II (romano due) del comune catastale di Gries;

Veduti i documenti del catasto tavolare;
Veduto l'atto di compra-vendita 22 novembre 1941, n. 3265/773 di repertorio a rogito dott. Arturo Isotti, notaio residente in Bolzano, ivi registrato il 25 novembre 1941 atti pubblici, vol. 24, n. 505;
Veduto il decreto tavolare della Regia pretura di Bolzano n. 1408/41, in data 9 dicembre 1941;
Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto dell'appezzamento di terreno di proprietà fratelli Lang, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(582)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Istruzioni per l'attuazione delle norme contenute nel decreto Ministeriale 6 febbraio 1942-XX sul «divieto di utilizzazione delle pelli nella fabbricazione di articoli di valigeria, borsetteria, tappezzeria, carrozzeria, arredamento e pelletteria in genere».

Con circolare C. 220 del 12 febbraio 1942-XX il Ministro per le corporazioni ha diramato le seguenti istruzioni per l'attuazione delle norme contenute nel citato decreto Ministeriale 6 febbraio 1942-XX sul «divieto di utilizzazione delle pelli nella fabbricazione di articoli di valigeria, borsetteria, carrozzeria, tappezzeria, arredamento e pelletteria in genere».

Si porta a conoscenza degli Enti in indizzizzo che, con decreto Ministeriale del 6 febbraio 1942-XX *in corso di pubblicazione*, viene vietata la fabbricazione, con qualunque tipo di pelli nazionali o comunque introdotte nel Regno lasciate disponibili per gli usi civili, e di qualsiasi peso, forma e dimensione, degli articoli di valigeria, borsetteria, carrozzeria, tappezzeria, arredamento e di pelletteria in genere.

Al riguardo si precisa quanto segue:

I. — Il divieto di impiego di pellami di qualunque peso, forma o dimensione per la fabbricazione degli articoli innanzi indicati comprende anche le croste, i pezzami ed i ritagli.

Il divieto di impiego della fabbricazione dei detti articoli anche di pellami comunque introdotti nel Regno *non riguarda i pellami introdotti in temporanea importazione per riesportazione di manufatti.*

II. — A titolo semplificativo vengono indicati, al punto quarto della presente circolare, gli oggetti ai quali si applica il divieto di cui innanzi. Sono esclusi da tale divieto tutti gli articoli ad uso delle Forze armate, gli articoli per selleria e da traino e quelli per usi tecnici, scientifici e sanitari.

Si ritiene opportuno precisare che le calzature e i guanti non rientrano nel divieto

III. — Il decreto in oggetto vieta altresì la concia delle pelli per uso *esclusivo* di fabbricazione degli oggetti che non possono essere prodotti con impiego di pellami, a norma dell'art. 1 del decreto stesso. E' ovvio che qualora la concia delle dette pelli avvenga per impiego promiscuo, e cioè anche per la fabbricazione di oggetti di cui non è vietata la produzione a norma dell'art. 1 del decreto, la concia stessa è consentita.

IV. — Gli oggetti dei quali è vietata la fabbricazione con impiego di pellami, giacenti e in lavorazione presso gli industriali, gli artigiani ed i commercianti possono essere venduti fino ad esaurimento; è fatto obbligo, tuttavia, di denunciare detti oggetti ai Consigli provinciali delle corporazioni entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Tale denuncia dovrà essere presentata in duplice copia di cui una, all'atto della presentazione, sarà vistata dal C.P.C. e restituita al denunciante, il quale avrà l'obbligo di conservarla come prova della denuncia stessa e del carico iniziale della merce, e dovrà essere esibita, a richiesta, ai funzionari ed agenti incaricati dei relativi controlli.

La suddetta denuncia dovrà essere redatta per categorie di oggetti giacenti o in lavorazione ed indicare i prezzi cui sono messi in vendita gli articoli stessi in conformità delle vigenti disposizioni.

E' consentito che l'indicazione dei prezzi sia riferita a gruppi di articoli della stessa categoria da un minimo ad un massimo che, a titolo esemplificativo, si indicano qui appresso:

1) bauli e valigie: fino a lire 200, da lire 201 a lire 300, da lire 301 a lire 400, da lire 401 a lire 500, da lire 501 a lire 700, da lire 701 a lire 1000, da lire 1001 a lire 1500, da lire 1501 a lire 2000, da lire 2001 a lire 2500, oltre lire 2500;

2) valigie con necessario da viaggio e necessari da viaggio: fino a lire 250, da lire 251 a lire 350, da lire 351 a lire 500, da lire 501 a lire 700, da lire 701 a lire 1000, da lire 1001 a lire 1500, da lire 1501 a lire 2000, da lire 2001 a lire 2500, oltre lire 2500;

3) cappelliere e scarpiere: fino a lire 200, da lire 201 a lire 300, da lire 301 a lire 500, da lire 501 a lire 800, da lire 801 a lire 1000, oltre lire 1000;

4) cartelle: fino a lire 100, da lire 101 a lire 200, da lire 201 a lire 300, da lire 301 a lire 400, da lire 401 a lire 500, da lire 501 a lire 600, da lire 601 a lire 700, da lire 701 a lire 800, da lire 801 a lire 900, da lire 901 a lire 1000, oltre lire 1000;

5) astucci da viaggio: fino a lire 100, da lire 101 a lire 200, da lire 201 a lire 300, da lire 301 a lire 500, da lire 501 a lire 600, da lire 601 a lire 700, da lire 701 a lire 800, da lire 801 a lire 1000, da lire 1001 a lire 1500, da lire 1501 a lire 2000, oltre lire 2000;

6) astucci da lavoro: fino a lire 50, da lire 51 a lire 100, da lire 101 a lire 150, da lire 151 a lire 200, oltre lire 200;

7) astucci curamano: fino a lire 50, da lire 51 a lire 100, da lire 101 a lire 150, da lire 151 a lire 200, da lire 201 a lire 250, oltre lire 250;

8) astucci portagioie, flaconiere, portaspazzole, portaprofumi: fino a lire 75, da lire 76 a lire 125, da lire 126 a lire 200, da lire 201 a lire 400, oltre lire 400;

9) borse da spesa: fino a lire 50, da lire 51 a lire 100, oltre lire 100;

10) sottomani e servizi da scrittoio: fino a lire 100, da lire 101 a lire 300, da lire 301 a lire 500, da lire 501 a lire 800, da lire 801 a lire 1000, oltre lire 1000;

11) portacravatte, portacolli: fino a lire 75, da lire 76 a lire 125, da lire 126 a lire 200, da lire 201 a lire 300, oltre lire 300;

12) portapantofole e pantofole da viaggio: fino a lire 50, da lire 51 a lire 100, da lire 101 a lire 200, oltre lire 200;

13) portavalori e portacambiali: fino a lire 75, da lire 76 a lire 125, da lire 126 a lire 200, da lire 201 a lire 300, oltre lire 300;

14) borse e borsette da signora: fino a lire 75, da lire 76 a lire 125, da lire 126 a lire 150, da lire 151 a lire 200, da lire 201 a lire 250, da lire 251 a lire 300, da lire 301 a lire 350, da lire 351 a lire 400, da lire 401 a lire 500, da lire 501 a lire 600, da lire 601 a lire 800, da lire 801 a lire 1000, da lire 1001 a lire 1250, da lire 1251 a lire 1500, da lire 1501 a lire 2000, oltre lire 2000;

15) borse da esattore e porta carte: fino a lire 100, da lire 101 a lire 200, da lire 201 a lire 300, da lire 301 a lire 500, oltre lire 500;

16) portafogli e portatessere: fino a lire 50, da lire 51 a lire 100, da lire 101 a lire 150, da lire 151 a lire 200, da lire 201 a lire 250, da lire 251 a lire 300, da lire 301 a lire 500, oltre lire 500;

17) portamonete, portasigari, portatabacchi e portasigarette: fino a lire 30, da lire 31 a lire 50, da lire 51 a lire 75, da lire 76 a lire 100, da lire 101 a lire 125, oltre lire 125;

18) completi (portafogli e portamonete): fino a lire 50, da lire 51 a lire 100, da lire 101 a lire 150, da lire 151 a lire 200, da lire 201 a lire 250, da lire 251 a lire 300, da lire 301 a lire 400, oltre lire 400;

19) astucci per scuola: fino a lire 30, da lire 31 a lire 50, da lire 51 a lire 75; da lire 76 a lire 100, oltre lire 100;

20) articoli di piccola pelletteria (specchi, portapettini, agende, portacipria, portabicchieri, portaposate, portalampade, portaorologi, scatolame, portalibri, ecc.): fino a lire 30, da lire 31 a lire 50, da lire 51 a lire 75, da lire 76 a lire 100, da lire 101 a lire 125, da lire 126 a lire 150, da lire 151 a lire 200, oltre lire 200;

21) cinture da uomo e da donna, cinghie per bauli, valige, portapacchi, cinghiette: fino a lire 40, da lire 41 a lire 75, da lire 76 a lire 125, da lire 126 a lire 150, da lire 151 a lire 200, oltre lire 200;

22) cornici e portaritratti: fino a lire 75, da lire 76 a lire 100, da lire 101 a lire 150, da lire 151 a lire 200, da lire 201 a lire 300, da lire 301 a lire 500, oltre lire 500;

23) copertine per libri: fino a lire 75, da lire 76 a lire 150, da lire 151 a lire 300, oltre lire 300;

24) cuscini, sedie, poltrone ed articoli di arredamento e rivestimento in genere: fino a lire 200, da lire 201 a lire 400, da lire 401 a lire 600, da lire 601 a lire 800, da lire 801 a lire 1000, da lire 1001 a lire 1500. da lire 1501 a lire 2000, oltre lire 2000;

25) articoli per carrozzerie: fino a lire 200, da lire 201 a lire 500, da lire 501 a lire 1000, oltre lire 1000;

26) altri non nominati: fino a lire 100, da lire 101 a lire 200, da lire 201 a lire 500, da lire 501 a lire 1000 oltre lire 1000.

La indicazione dei suddetti prezzi per categorie e per gruppi non inficia comunque il blocco dei prezzi in base alle vigenti disposizioni.

I commercianti sono inoltre tenuti ad indicare nella denuncia, per ciascuna delle categorie di articoli di cui innanzi, la percentuale di maggiorazione da essi applicata sui prezzi di acquisto degli articoli stessi dal produttore o dal grossista.

Gli industriali, gli artigiani ed i commercianti istituiranno per gli articoli giacenti ed in lavorazione di cui innanzi un registro di carico e scarico, nel quale ogni pagina, divisa in due colonne, una di carico e l'altra di scarico, si riferirà ad una delle categorie degli oggetti stessi secondo la esemplificazione sopra indicata.

Nella colonna del carico dovrà essere riportata integralmente la denuncia degli oggetti giacenti e di quelli in lavorazione presentata ai C.P.C.

Nella colonna di scarico dovranno essere indicati *settimanalmente* gli oggetti venduti durante la settimana.

Gli oggetti di eventuale importazione dovranno di volta in volta essere indicati nella colonna del carico, con l'indicazione altresì del produttore estero, della bolla doganale e della fattura

Per gli oggetti in lavorazione presso industriali ed artigiani che verranno ceduti fino ad esaurimento a commercianti, questi ultimi nella colonna del carico dovranno indicare il nome del fabbricante, e gli estremi della fattura.

V. — L'art. 5 del decreto dispone che i pellami conciati, destinati alla fabbricazione degli oggetti di cui all'art. 1 e giacenti presso gli industriali, i commercianti e gli artigiani alla data di pubblicazione del decreto, possono essere impiegati esclusivamente per gli usi consentiti dal decreto stesso e dalle altre vigenti disposizioni, e quindi essi non potranno essere venduti se non per le utilizzazioni consentite e per quelle altre che potranno essere eventualmente consentite con successive istruzioni.

E' evidente, quindi, che i detti pellami possono essere utilizzati per gli oggetti ad uso delle FF. AA., per gli articoli da selleria e da traino, per quelli destinati ad usi tecnici, scientifici e sanitari, per la fabbricazione di calzature e guanti.

Oltre all'annotazione nei registri di carico e scarico, già istituiti presso le aziende, o che in mancanza, devono essere istituiti e vidimati dai C.P.C., delle giacenze e dei successivi movimenti della merce, le giacenze stesse dei pellami di cui innanzi devono essere denunciate dagli industriali e dagli artigiani alla Confederazione fascista degli industriali e dai commercianti alla Confederazione fascista dei commercianti per il tramite delle rispettive Unioni provinciali.

Le predette Confederazioni provvederanno a predisporre immediatamente i moduli delle dette denuncie, che le aziende ritireranno presso le Unioni provinciali, provvedendo a presentarli debitamente compilati entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto. Le Confederazioni entro il mese successivo provvederanno a trasmettere i riepiloghi delle denuncie al Ministero delle corporazioni.

Il Ministero delle corporazioni si riserva di esaminare la possibilità di autorizzare altri impieghi dei pellami denunciati sulla base degli anzidetti riepiloghi.

Si richiama l'attenzione di tutti gli Enti in indirizzo per la rigorosa esecuzione di quanto innanzi.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

Il Ministro: RICCI

(645)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - UFFICIO STRALCIO TERREMOTI

Diffida per smarrimento di obbligazione danneggiati terremoto

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della obbligazione « danneggiati terremoto » n. 5235 di lire 2038,25 emessa in data 29 maggio 1927 con scadenza nell'esercizio finanziario 1928-29 intestata al sig. Braghò Cesare di Domenico per la costruzione di un fabbricato in Ricadi, frazione Limbadi, su area riportata in catasto all'art. 4451, pagabile presso l'Intendenza di finanza di Catanzaro.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state presentate opposizioni, si provvederà all'emissione di una nuova obbligazione al nome del sig. Braghò Cesare di Domenico.

Roma, addì 11 febbraio 1941-XX

Il direttore generale: GRASSI

(635)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 113.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5423 — Data: 4 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Russo Pietro fu Savino — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5478 — Data: 10 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova — Intestazione: Scappi Quintilio fu Primo — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34840 — Data: 7 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Tata Mario di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4727 — Data: 29 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Di Leo Gerardo di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2266 — Data: 10 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Maggiore Febronia fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 29 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna — Intestazione: Bonasera Francesco di Carmelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 18 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione: Vittoria Eugenio fu Berardino — Titoli del Debito pubblico: 2 Rend. 5% L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 1° ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Crocè Paolo fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: 1 Rend. 5 % L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 31 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione. Sebastiani Ezio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: 5 obbligazioni delle Ferrovie mediterranee, capitale L. 2500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911 n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 gennaio 1942-XX

(487) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1941-XIX, con il quale venne indetto un concorso per esame a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione);

Considerato che con il predetto decreto Ministeriale si faceva riserva di fissare i giorni in cui si sarebbero svolte le relative prove scritte:

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione), indetto con decreto Ministeriale 30 maggio 1941-XIX, avranno luogo nei giorni 12, 13 e 14 marzo 1942-XX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(651)

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1941-XIX, con il quale venne indetto un concorso per esame a venti posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione);

Considerato che con il predetto decreto Ministeriale si faceva riserva di fissare i giorni in cui si sarebbero svolte le relative prove scritte:

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a venti posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione), indetto con decreto Ministeriale 29 maggio 1941-XIX, avranno luogo nei giorni 9, 10 e 11 marzo 1942-XX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(652)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a dieci posti di disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3840;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 040/24/208981 in data 26 gennaio 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a dieci posti di disegnatore in prova:

1. Angelozzi Francesco
2. Biondi Andrea
3. Angioli Giubilassio
4. Bozzi Enzo
5. Discenza Nicola
6. Angelini Omero
7. Simoncini Alfonso
8. Donato Francesco
9. Scarani Paolo
10. Del Greco Alberto
11. Borghi Francesco
12. Nencini Tullio
13. D'Isidoro Italo
14. Passeri Giorgio
15. Porrovecchio Alfonso
16. Onori Adelmo
17. Gelodi Gastone
18. Gentili Ernesto
19. Telesforo Pietro
20. Zardi Antonio

Roma, addì 27 gennaio 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(641)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.